

Impugnazione proposta il 1° giugno 2009 dalla Kaul GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Bayer AG

(Causa C-193/09 P)

(2009/C 193/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaul GmbH (rappresentanti: avv. R. Kunze, Rechtsanwalt e Solicitor, avv. G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli), Bayer AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/UAMI — Bayer (la sentenza impugnata), con la quale esso ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1° agosto 2007, che ha confermato la decisione della divisione di opposizione con la quale è stata respinta l'opposizione diretta contro la domanda di marchio comunitario n. 000 195 370 «ACRCOL»;
- fissare un'udienza dinanzi alla Corte di giustizia al termine della procedura scritta;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la decisione del Tribunale di primo grado costituisce una violazione delle disposizioni pertinenti del regolamento CE, n. 40/94 ⁽¹⁾, e, inoltre, viola i principi procedurali fondamentali. Pertanto, l'impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 è fondata in quanto

- il Tribunale di primo grado ha dato un'errata interpretazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e, quindi, nell'emettere la sentenza impugnata, ha violato detta disposizione;
- la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado, in base alla quale una violazione del diritto al contraddittorio era irrilevante per la soluzione della controversia, è viziata e viola gli artt. 61, n. 2, e 73, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e
- la Corte di giustizia ha a torto accolto la valutazione della commissione di ricorso sul criterio del rischio di confusione

in conformità all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Impugnazione proposta il 1° giugno 2009 dall'Alcoa Trasformazioni Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-194/09 P)

(2009/C 193/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (rappresentanti: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee
- Annullare la decisione della Commissione 2006/C 214/03, notificata alla Repubblica italiana il 19 luglio 2006, nella parte in cui riguarda le tariffe dell'elettricità applicabili agli stabilimenti per la produzione di alluminio di proprietà dell'Alcoa Trasformazioni Srl

In subordine

- Rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché la riconsideri alla luce della sentenza della Corte

In entrambi i casi

- ordinare alla Commissione di pagare le spese legali della ricorrente e le spese ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura della Corte, incluso il rimborso delle somme pagate alla Commissione come spese sostenute in relazione al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Considerato che la Commissione ha affermato che le tariffe dell'elettricità applicabili alle imprese ad alto impiego di energia in Italia non costituiscono un aiuto di Stato, si pone la questione di quale criterio di indagine e di ragionamento debba essere applicato dalla Commissione in tali circostanze prima di avviare

il procedimento di indagine formale. La Alcoa sostiene che nel caso in cui la Commissione abbia precedentemente constatato che un provvedimento non costituisce un aiuto, quest'ultima non può avviare siffatto procedimento a meno che non abbia previamente svolto un'indagine esaustiva al fine di giustificare il motivo per cui la constatazione precedente non è più valida. Inoltre, nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione deve esporre le proprie ragioni in modo sufficientemente chiaro. L'Alcoa sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva avviare un procedimento di indagine formale senza verificare se l'analisi originaria nella decisione del 1996 fosse divenuta invalida. La precedente constatazione della Commissione secondo cui la misura non costituiva un aiuto suscita inoltre la questione del procedimento applicabile nel caso in cui la Commissione decida di procedere ad una nuova analisi della vicenda e di avviare il procedimento di indagine formale avverso la misura di cui trattasi. Dalle norme procedurali applicabili e dai principi fondamentali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento risulta che in tali circostanze deve essere applicata la procedura relativa agli aiuti esistenti. Si afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando che la Commissione, a ragione, si era basata, nella valutazione delle tariffe dell'Alcoa, sul procedimento per aiuti nuovi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Regno Unito) il 29 maggio 2009 — Synthon BV/Merz Pharma GmbH & Co KG

(Causa C-195/09)

(2009/C 193/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Synthon BV.

Convenuta: Merz Pharma GmbH & Co KG.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se costituisca una «prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1768/92 ⁽¹⁾, un'autorizzazione che sia stata rilasciata ai sensi di una legge nazionale conforme alla direttiva del Consiglio 65/65/CEE ⁽²⁾, o se sia necessaria, inoltre, la prova che, nel rilasciare l'autorizzazione in questione, l'autorità nazionale ha eseguito una valutazione di dati come richiesto dal procedimento amministrativo previsto in tale direttiva;
- 2) se la «prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità», ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento

(CE) del Consiglio n. 1768/92, comprenda autorizzazioni delle quali la legge nazionale aveva permesso la coesistenza con un regime di autorizzazione conforme alla direttiva del Consiglio n. 65/65/CEE;

- 3) se rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1768/92, come definito dall'art. 2, un prodotto per il quale sia stata autorizzata per la prima volta l'immissione in commercio nella Comunità senza che sia stato espletato il procedimento amministrativo previsto dalla direttiva 65/65/CEE;
- 4) in caso di risposta negativa alla terza questione, se un CPC rilasciato per un siffatto prodotto sia nullo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 185, pagg. 1-5).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla camera dei ricorsi delle scuole europee il 29 maggio 2009 — Paul Miles e a., Robert Watson Mac Donald/Segretario generale delle scuole europee

(Causa C-196/09)

(2009/C 193/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Camera dei ricorsi delle scuole europee

Parti

Ricorrenti: Paul Miles e a., Robert Watson Mac Donald

Convenuto: Segretario generale delle scuole europee

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 234 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale come la camera dei ricorsi, istituita dall'art. 27 della convenzione recante statuto delle scuole europee ⁽¹⁾, rientri nel suo campo di applicazione e, giacché essa statuisce in ultimo grado, sia tenuta ad adire la Corte di giustizia;
- 2) qualora la prima questione sia risolta positivamente, se gli artt. 12 e 39 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostanto all'applicazione di un sistema di retribuzione come quello in vigore all'interno delle scuole europee, in quanto detto sistema, anche se si riferisce espressamente a quello dei funzionari comunitari, non consente di prendere pienamente in considerazione, anche retroattivamente, la svalutazione di una valuta che comporta una perdita di potere d'acquisto per i professori distaccati dalle autorità dello Stato membro interessato.